

*Art. 25-sexies*  
*Abusi di mercato*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**ARTICOLI CITATI**

<b>Art. CODICE PENALE</b>	<b>Testo</b>
<b>D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998</b>  Parte V, titolo I-bis, capo II Sanzioni penali	<p>Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate)</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>

	<p>Art. 185 (Manipolazione del mercato)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>Art. 186 (Pene accessorie)</p> <p>1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.</p> <p>Art. 187 (Confisca)</p> <p>1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.</p> <p>2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.</p> <p>3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.</p>
--	--

Si possono svolgere considerazioni in particolare con riferimento allo svolgimento dei servizi / attività svolti, da parte di ASTEM SpA, in esclusiva / privativa (ossia in assenza di altri concorrenti nel mercato nello specifico territorio e per la durata del contratto di servizio) ed a fronte degli affidamenti diretti da parte dei Comuni, il che rende di fatto impraticabile, a vantaggio della stessa ASTEM SpA, la commissione di detti reati.

Può verificarsi il caso di partecipazione di ASTEM SpA a gare bandite da Comuni per l'affidamento di servizi pubblici locali, nonché di acquisizione, nei limiti del 20% dei ricavi totali, di attività sul libero mercato (condizione per il mantenimento degli affidamenti in house ex art 16 DLgs 175 / 2016).

Presidio ad evitare in sede di gara la proposizione di prezzi, da parte di ASTEM SpA, che sfruttino la posizione di monopolio propria dell'affidamento *in house* al dei reati in questione è la trasmissione, preventiva all'Area Amministrativa / Finanziaria, delle elaborazioni volte alla partecipazione alle gare o all'acquisizione delle attività libere di cui sopra, ai fini della verifica della coerenza di dette elaborazioni.

Anche l'operatività di ASTEM SpA nelle alienazioni immobiliari e nella gestione delle proprie partecipazioni (data la contenuta dimensione economica in valore assoluto a ciascuno degli eventi correlata, ed in percentuale

in particolare in rapporto alla quota in LGH SpA detenuta), non rende realistica la probabilità di commissione dei reati in questione.